



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 268 del 14/04/2025

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (COD. 7/2025): APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS), D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (COD. 7/2025): APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

RICHIAMATO il provvedimento n.62 del 31/01/2025 con il quale, al fine di smaltire le liste di attesa, consentire il mantenimento delle prese in carico e delle valutazioni elettroencefalografiche nonché di avviare un progetto di formazione del personale dipendente in materia, è stato emesso avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarico ex art 7 c.6 D. Lgs. 165/2001 per medico di neuropsichiatria infantile (cod. 7/2025);

DATO ATTO che con provvedimento n.342 del 06/03/2025 sono stati dichiarati ammissibili n.2 candidati che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla selezione di cui sopra, entro i termini di scadenza previsti dal bando;

che con provvedimento n. 197 del 20/03/2025 sono stati nominati i Componenti della Commissione deputata ad espletare la selezione comparativa;

RILEVATO che la predetta Commissione Selezionatrice in data 08/04/2025 ha proceduto all'effettuazione della selezione in questione e, formulato la seguente graduatoria:

elenco candidati idonei

NR.	Cognome	Nome	Data di nascita
1	Rasmini	Paolo	05/06/1956
2	Rizzo	Valentina	02/05/1994

che il dott. Rasmini Paolo, primo classificato in ordine di graduatoria risulta collocato in quiescenza;

VISTO il verbale, rassegnato in data 08/04/2025 dalla Commissione Selezionatrice e attesa la regolarità formale e sostanziale dei predetti atti;

RICHIAMATA la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

- in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 -nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

RITENUTO opportuno conferire n.1 incarico libero professionale di medico specializzato in neuropsichiatria infantile da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile per un periodo di anni uno, per le attività richieste;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (un anno) ed altamente qualificata (medico specializzato) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO INOLTRE che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, alla costituzione di n.1 incarico libero professionale con il primo candidato nella Graduatoria degli idonei dott. Raspini Paolo, nato il 05.06.1956, ad oggi collocato in quiescenza;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, al fine di smaltire le liste di attesa, consentire il mantenimento delle prese in carico e delle valutazioni elettroencefalografiche nonché di avviare un progetto di formazione del personale dipendente in materia, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico libero professionale di Medico specializzato in neuropsichiatria infantile da destinare alla s.c. Neuropsichiatria Infantile indetta con provvedimento n.62/2025:

- di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Selezionatrice, evidenziati nel verbale redatto dalla stessa in data 08/04/2025;

- di approvare la Graduatoria dei candidati risultati idonei:

elenco candidati idonei

NR.	Cognome	Nome	Data di nascita
1	Rasmini	Paolo	05/06/1956
2	Rizzo	Valentina	02/05/1994

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- di costituire, per un periodo di anni uno, n. 1 rapporto di lavoro autonomo di tipo libero professionale consistente in prestazioni di Medico specializzato in neuropsichiatria infantile presso la s.c. Neuropsichiatria Infantile di questa Azienda con il primo candidato in ordine di graduatoria: dott. Rasmini Paolo, nato il 05/06/1956, per n.12 ore mensili;

- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;

- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;

- di dare atto che l'incarico qui conferito non comportano copertura di posto in organico;

- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione

coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;

- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Neuropsichiatria Infantile d.ssa Renata Brigatti, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

- di dare atto che la spesa indotta per l'anno 2025 dal presente provvedimento, quantificata in via presuntiva in €. 7.680/00 trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2025, conto C250494B;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.:

01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale

e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a

_____ il _____, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del

vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 198

del 24.05.2022, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle

materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale

e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF

_____ P.IVA.: _____),

domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], medico

specializzato in Neuropsichiatria Infantile.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo,

approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella

necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed

intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore;

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Neuropsichiatria Infantile dell'ASL NO.**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico specializzato in neuropsichiatria infantile, consistenti in valutazioni neuropsichiatriche, elettroencefalografiche e attività di formazione del personale per n. 12 ore mensili.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa;*** da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, il **Direttore della s.c. Neuropsichiatria Infantile** che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

- 3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata semestrale, decorre dal _____ sino al _____. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di € 80,00 orari (ottanta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Radiodiagnostica** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e

puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017 e per i propri infortuni, compreso l'itinere.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al ***secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*** e, pertanto, ***è soggetto a registrazione in caso d'uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]*** e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE
Dott. _____